

LAVORO

Regione Abruzzo

Legge della Regione Abruzzo 4 dicembre 2009, n. 30 recante “Disciplina dell’apprendistato”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 334/2010

(Lavoro e occupazione - Istruzione - Formazione “formale” interna all’azienda – Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale infondata)

(Apprendistato - Età minima per accedere all’apprendistato – Compimento dei quindici anni - Contrasto con le norme generali sull’istruzione che estendono a dieci anni l’obbligo di istruzione - Illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. n), della Costituzione)

(Formazione formale esterna all’impresa e fissazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante - Disciplina unilaterale della regione - Illegittimità costituzionale per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione)

110

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 4, 25, commi 1 e 2, 28, comma 1, 29, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo 4 dicembre 2009, n. 30 recante “Disciplina dell’apprendistato”, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale giudica infondata la questione di legittimità costituzionale promossa, per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione), nei confronti delle disposizioni regionali (artt. 6, comma 4, e 29, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo 4 dicembre 2009, n. 30) che, nel regolamentare la formazione formale, disciplinano la formazione interna all’azienda. I giudici costituzionali rilevano che le su indicate disposizioni regionali per un verso si limitano a formulare indicazioni generali circa la capacità formativa dell’azienda riprendendo criteri e requisiti già previsti dalla legislazione statale e, per altro verso, definiscono criteri e modalità di verifica della formazione aziendale che la legislazione statale in materia demanda espressamente alle regioni alle quali riconosce “un ruolo di stimolo e di controllo dell’attività formativa” (in tema, cfr. sentenza n. 176/2010).

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale (art. 25, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 4 dicembre 2009, n. 30) che fissa in quindici anni l’età minima per accedere all’apprendistato. I giudici costituzionali rilevano che la suddetta previsione contrasta con l’art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006 che, nell’estendere a dieci anni l’obbligo di istruzione (da assolvere nel percorso liceale o in quello di istruzione e formazione professionale), ha portato da quindici a sedici anni l’età per l’accesso al lavoro.

L'art. 25 comma 1, della legge della Regione Abruzzo 4 dicembre 2009, n. 30 viola, pertanto, l'art. 117, secondo comma, lett. n), della Costituzione che riserva al legislatore statale le norme generali sull'istruzione (in tema, cfr. sentenza n. 309 del 2010).

I giudici costituzionali rilevano l'illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali (artt. 25, comma 2, e 28, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 30 del 2009) che attribuiscono alla Giunta regionale il compito di disciplinare (in via autonoma) la formazione formale esterna all'impresa e di fissare i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante. Tali disposizioni, infatti, prevedendo che la regione possa provvedere a disciplinare unilateralmente la materia, violano il principio di leale collaborazione sancito dagli articoli 48, comma 4 e 49, comma 5, del decreto legislativo n. 276 del 2005 che rimettono la disciplina dei principi formativi dell'apprendistato all'intesa tra la Regione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, nonché le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

(a cura di Daniela Lucisano)

